

Prot. 2151/21-4/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

RIUNIONE ex art. 47 quater O.G.

Il 11 settembre 2023 alle ore 16.50 si svolge la riunione della Sezione Penale dibattimento del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.

Sono presenti nell'ufficio del Presidente, il Presidente del Tribunale, il Presidente di sezione, dott. Rocco Valeggia, tutti i Giudici della stessa, dottori Claudia MIORI, Greta MANCINI, Marta SCHIAVO, Massimo RIGON, e il Giudice MOT Cristina MOSER, nonché i Giudici della Sezione Gip/Gup, dott. Marco Tamburrino e dott. Gianmarco Giua e la dott.ssa Sharon Scollo, addetta all'ufficio del processo.

Gli stessi sono qui riuniti, vista la rilevanza pratica delle questioni all'ordine del giorno ai fini dell'esercizio della giurisdizione nelle funzioni rivestite presso detta sezione, nell'intento di esaminare e possibilmente condividere delle linee interpretative e soluzioni in punto:

- Sentenza ex art. 420 quater c.p.p. e criteri di calcolo della sospensione del termine di prescrizione;
- Provvedimento di revoca della sentenza emessa ex art. 420 quater c.p.p.;
- Indicazioni in termini di prescrizione del reato e leggi succedutesi nel tempo;
- Tematica della videoregistrazione obbligatoria per legge dal 1 luglio 2023.

1. Sentenza ex art. 420 quater c.p.p. e criteri di calcolo della sospensione del termine di prescrizione.

- In ordine al primo punto vengono esposti i criteri di calcolo della durata delle ricerche disposte in sentenza nei confronti del soggetto irreperibile sino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, u. c. c.p. e della conseguente sospensione del termine di prescrizione con riguardo alle diverse ipotesi di reato commesso prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 150 del 2022 e tenuto conto delle modifiche legislative succedutesi nel corso del tempo.

Si propone solo a livello esemplificativo (da adattare caso per caso) il seguente schema di sentenza.

**SENTENZA EX ART. 420-*quater* c.p.p.
con motivazione contestuale**

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero ed il difensore chiedono concordemente emettersi sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del _____/_____/_____,

_____ era tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere de_reat_ meglio specificat_ nell'imputazione in epigrafe.

All'odierna udienza le parti, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 420 *quater* c.p.p., avanzavano richiesta di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte del medesimo.

Ritiene il giudicante che la formulata istanza sia meritevole di accoglimento.

Dall'esame degli atti processuali emerge la formale regolarità della notificazione del decreto di _____ a giudizio, effettuata nei confronti dell'imputat_ (cfr. _____)

nonché la completezza delle ricerche compiute, ai sensi dell'art. 420 *bis*, comma 5, c.p.p., per la notificazione a ___ imputat_, a mani proprie ed a mezzo polizia giudiziaria, del decreto di _____ a giudizio e dei verbali di udienza (cfr. _____)

_____).

Pertanto, non essendo presente _____ imputat_, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 420 *bis* c.p.p. per procedere in assenza de _____ medesim_, ed in difetto di un impedimento a comparire in udienza de _____ stess_ ai sensi dell'art. 420 *ter* c.p.p., deve ritenersi carente la prova di un'effettiva conoscenza, da parte dell'imputat_, della pendenza del processo e s'impone, dunque, pronuncia come da dispositivo.

Va evidenziato che la sospensione del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del processo per assenza dell'imputato (oggi applicabile alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) è stata assoggettata a tre differenti regimi normativi:

- dapprima, l'art. 159, ultimo comma, c.p., introdotto dalla legge 67/2014 in concomitanza con la nuova disciplina del processo nei confronti di imputati assenti, aveva previsto che, in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione della prescrizione non potesse superare i termini di cui all'art. 161, 2° comma, c.p.; la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva precisato che tale aumento doveva sommarsi a quello già previsto ordinariamente dall'art. 161, 2° comma, c.p. come conseguenza del verificarsi di un atto interruttivo della prescrizione (Cass., sent. n. 1876 del 2021);

- la legge 134/2021 (legge delega della c.d. "riforma Cartabia"), in vigore dal 19.10.2021, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 159 c.p., in previsione dell'attuazione della delega conferita al Governo per la riforma della disciplina del processo nei confronti di imputati assenti, senza tuttavia prevedere alcuna disciplina transitoria, sicchè, a seguito di tale abrogazione, la sospensione della prescrizione conseguente alla sospensione del processo per assenza dell'imputato avrebbe dovuto protrarsi indefinitamente, senza termini massimi;

- il d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420-quater c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157".

Stante la natura sostanziale (e non processuale) della disciplina dei termini di prescrizione (v., sul punto, Corte cost., sentt. n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del

2006; ord. n. 24 del 2017), la successione di leggi nel tempo è regolata dall'art. 2 c.p., con le conseguenti applicazione retroattiva delle norme penali più favorevoli all'imputato e irretroattività delle modifiche sfavorevoli.

Ciò posto, la disciplina successiva alla legge 134/2021 e antecedente al d.lgs. 150/2022 è senza dubbio la più sfavorevole per l'imputato, in quanto non prevede alcun termine massimo alla sospensione della prescrizione. Detta disciplina, conseguentemente, non può trovare applicazione a nessun reato, in quanto:

1) per i reati commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, troverà applicazione esclusivamente la nuova disciplina;

2) per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, ma dopo l'entrata in vigore della legge 134/2021, dovrà applicarsi (retroattivamente) la più favorevole disciplina di cui al d.lgs. 150/2022, oggi in vigore, come peraltro espressamente previsto dall'art. 89, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

3) per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, dovrà applicarsi la disciplina più favorevole all'imputato tra quelle di cui alla legge 67/2014 e di cui al d.lgs. 150/2022. Non è infatti possibile determinare a priori quale sia la disciplina più favorevole, in quanto la tipologia dell'eventuale recidiva contestata all'imputato incide diversamente sugli aumenti frazionari del termine di prescrizione;

Va qui ricordato che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, e sotto la vigenza della legge 67/2014, in relazione ai quali non sia stata disposta la sospensione del processo per mancata conoscenza del processo, dovrà applicarsi la disciplina relativa ai termini ordinari della prescrizione secondo la più favorevole disciplina all'epoca vigente, al fine di verificare che la prescrizione secondo detta disciplina ordinaria non sia già maturata al momento in cui si farebbe la sospensione.

Va disposta, a cura della polizia giudiziaria, la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la presente sentenza sino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, c.p., per tutti i reati oggetto di imputazione, ossia, in particolare, fino _____ / _____ / _____

a)trattandosi di reato commesso dopo l'entrata in vigore della L. n. 150/2022 e dovendo trovare applicazione l'art. 159, u. c. c.p. nel testo

novellato _____

b) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale introdotto dalla L. n. 150/2022, trattandosi di reato commesso anteriormente alla data di sua entrata in vigore, ma dopo l'entrata in vigore della L. n. 134/2021, avvenuta il 19 ottobre 2021, _____

c) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale introdotto dalla L. n. 150/2022; pur trattandosi di reato commesso prima della sua entrata in vigore e prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, per il quale tuttavia il regime di sospensione della prescrizione ex L. n. 150/2022 risulta in concreto più favorevole rispetto ai termini di sospensione della prescrizione di cui alla L. n. 67/2014 vigente all'epoca del fatto _____

d) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale in vigore prima della data di entrata in vigore della L. n. 134/2021, trattandosi di reato commesso anteriormente a tale data per il quale il regime di sospensione della prescrizione ex L. 67/2014 risulta in concreto più favorevole rispetto ai termini di sospensione della prescrizione di cui alla L. n. 150/2022, _____

e) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale in vigore alla data del fatto, in quanto commesso prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014, tempo pari alla sospensione massima per i reati contestati (di anni _____) aumentato di ulteriori _____, ai sensi dell'art. 161, c. 2 c.p., _____

Va, altresì, disposta, nell'ipotesi in cui l'imputat_ sia rintracciato_, la notifica a mani proprie della presente sentenza, con gli avvisi di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 420 *quater* c.p.p., 159, ultimo comma, c.p., 132 *ter* e 143 *bis* disp. att. c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di _____

per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte del __ medesimo__;

dispone

che _____

venga/vengano ricercati_ dalla polizia giudiziaria fino al giorno __/_____/_____, e che, nel caso in cui sia/siano rintracciati_, la presente sentenza venga notificata personalmente a _____ imputato_.

Avvisa

che, ove rintracciato_ ed ove non destinatario_ di provvedimenti_ applicativi_ della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere:

- a) il processo a suo/loro carico sarà riaperto davanti al Tribunale di Trento, in composizione monocratica;
- b) l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata per:
 - 1) alle ore 9.45 del primo giorno non festivo del mese di settembre successivo al rintraccio, se avvenuto nel primo semestre dell'anno;
 - 2) alle ore 9.45 del primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo al rintraccio, se avvenuto nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'udienza si terrà presso il Tribunale di Trento, Largo Pigarelli, aula dibattimento penale, piano terra;
- d) qualora non compaia/compaiano e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420 *ter* c.p.p., si procederà in sua/loro assenza e sarà/saranno rappresentati_ in udienza dal difensore.

Trento, ____ / ____ / ____

Il Giudice

**SENTENZA EX ART. 420-*quater* c.p.p.
con motivazione contestuale**

Il Tribunale di Trento sezione penale dibattimentale,
in composizione Collegiale:

dott. _____
dott. _____
dott. _____

Presidente
Giudice
Giudice

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero ed il difensore chiedono concordemente emettersi sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del ____ / ____ / ____

_____ era tratto a giudizio innanzi a questo a Tribunale per rispondere de reat meglio specificat nell'imputazione in epigrafe. All'odierna udienza le parti, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 420 *quater* c.p.p.; avanzavano richiesta di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte del medesimo.

Ritiene il giudicante che la formulata istanza sia meritevole di accoglimento.

Dall'esame degli atti processuali emerge la formale regolarità della notificazione del decreto di _____ a giudizio, effettuata nei confronti dell'imputat _____ (cfr. _____)

nonché la completezza delle ricerche compiute, ai sensi dell'art. 420 *bis*, comma 5, c.p.p., per la notificazione a imputat, a mani proprie ed a mezzo polizia giudiziaria, del decreto di _____ a giudizio e dei verbali di udienza

(cfr. _____

_____).

Pertanto, non essendo presente __imputat__, non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 420 *bis* c.p.p. per procedere in assenza de _____ medesim__, ed in difetto di un impedimento a comparire in udienza dell_ stess_ ai sensi dell'art. 420 *ter* c.p.p., deve ritenersi carente la prova di un'effettiva conoscenza, da parte de __imputat__, della pendenza del processo e s'impone, dunque, pronuncia come da dispositivo.

Va evidenziato che la sospensione del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del processo per assenza dell'imputato (oggi applicabile alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) è stata assoggettata a tre differenti regimi normativi:

- dapprima, l'art. 159, ultimo comma, c.p., introdotto dalla legge 67/2014 in concomitanza con la nuova disciplina del processo nei confronti di imputati assenti, aveva previsto che, in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione della prescrizione non potesse superare i termini di cui all'art. 161, 2 comma, c.p.; la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva precisato che tale aumento doveva sommarsi a quello già previsto ordinariamente dall'art. 161, 2 comma, c.p. come conseguenza del verificarsi di un atto interruttivo della prescrizione (Cass., sent. n. 1876 del 2021);

- la legge 134/2021 (legge delega della c.d. "riforma Cartabia"), in vigore dal 19.10.2021, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 159 c.p., in previsione dell'attuazione della delega conferita al Governo per la riforma della disciplina del processo nei confronti di imputati assenti, senza tuttavia prevedere alcuna disciplina transitoria, sicchè, a seguito di tale abrogazione, la sospensione della prescrizione conseguente alla sospensione del processo per assenza dell'imputato avrebbe dovuto protrarsi indefinitamente, senza termini massimi;

- il d.lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420-quater c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157".

Stante la natura sostanziale (e non processuale) della disciplina dei termini di prescrizione (v., sul punto, Corte cost., sentt. n. 143 del 2014, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006; ord. n. 24 del 2017), la successione di leggi nel tempo è regolata dall'art. 2 c.p., con le conseguenti applicazione retroattiva delle norme penali più favorevoli all'imputato e irretroattività delle modifiche sfavorevoli.

Ciò posto, la disciplina successiva alla legge 134/2021 e antecedente al d.lgs. 150/2022 è senza dubbio la più sfavorevole per l'imputato, in quanto non prevede alcun termine massimo alla sospensione della prescrizione. Detta disciplina, conseguentemente, non può trovare applicazione a nessun reato, in quanto:

1) per i reati commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, troverà applicazione esclusivamente la nuova disciplina;

2) per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, ma dopo l'entrata in vigore della legge 134/2021, dovrà applicarsi (retroattivamente) la più favorevole disciplina di cui al d.lgs. 150/2022, oggi in vigore, come peraltro espressamente previsto dall'art. 89, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

3) per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, dovrà applicarsi la disciplina più favorevole all'imputato tra quelle di cui alla legge 67/2014 e di cui al d.lgs. 150/2022. Non è infatti possibile determinare a priori quale sia la disciplina più favorevole, in quanto la tipologia dell'eventuale recidiva contestata all'imputato incide diversamente sugli aumenti frazionari del termine di prescrizione.

Va qui ricordato che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, e sotto la vigenza della legge 67/2014, in relazione ai quali non sia stata disposta la sospensione del processo per mancata conoscenza del processo, dovrà applicarsi la disciplina relativa ai termini ordinari della prescrizione secondo la più favorevole disciplina all'epoca vigente, al fine di verificare che la prescrizione secondo detta disciplina ordinaria non sia già maturata al momento in cui si farebbe la sospensione.

Va disposta, a cura della polizia giudiziaria, la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la presente sentenza sino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, c.p., per tutti i reati oggetto di imputazione, ossia, in particolare, fino _____ / _____ / _____

a)trattandosi di reato commesso dopo l'entrata in vigore della L. n. 150/2022 e dovendo trovare applicazione l'art. 159, u. c. c.p. nel testo novellato _____;

b)secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale introdotto dalla L. n. 150/2022, trattandosi di reato commesso anteriormente alla data di sua entrata in vigore, ma dopo l'entrata in vigore della L. n. 134/2021, avvenuta il 19 ottobre 2021, _____

c) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale introdotto dalla L. n. 150/2022, pur trattandosi di reato commesso prima della sua entrata in vigore e prima dell'entrata in vigore della legge 134/2021, per il quale tuttavia il regime di sospensione della prescrizione ex L. n. 150/2022 risulta in concreto più favorevole rispetto ai termini di sospensione della prescrizione di cui alla L. n. 67/2014 vigente all'epoca del fatto _____

d) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale in vigore prima della data di entrata in vigore della L. n. 134/2021, trattandosi di reato commesso anteriormente a tale data per il quale il regime di sospensione della prescrizione ex L. 67/2014 risulta in concreto più favorevole rispetto ai termini di sospensione della prescrizione di cui alla L. n. 150/2022, _____

e) secondo il più favorevole termine di sospensione della prescrizione del reato previsto dalla normativa di diritto sostanziale in vigore alla data del fatto, in quanto commesso prima dell'entrata in vigore della L. 67/2014, tempo pari alla sospensione massima per i reati contestati (di anni _____) aumentato di ulteriori _____, ai sensi dell'art. 161, c. 2 c.p., _____

Va, altresì, disposta, nell'ipotesi in cui _____ imputato sia rintracciato, la notifica a mani proprie della presente sentenza, con gli avvisi si cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 420 *quater* c.p.p., 159, ultimo comma, c.p., 132 *ter* e 143 *bis* disp. att. c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di _____

per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte del __ medesim__;

dispone

che _____
venga/vengano ricercat_ dalla polizia giudiziaria fino al giorno ___/_____/_____, e che,
nel caso in cui sia/siano rintracciati_, la presente sentenza venga notificata personalmente
a _____ imputat_.

avvisa

_____, che,
ove rintracciati ed ove non destinatari_ di provvedimenti_ applicativi_ della misura cautelare
degli arresti domiciliari o della custodia in carcere:

- b) il processo a suo/loro carico sarà riaperto davanti al Tribunale di Trento, in
composizione collegiale;
- b) l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata per:
 - 3) alle ore 9.45 del primo giorno non festivo del mese di settembre successivo al
rintraccio, se avvenuto nel primo semestre dell'anno;
 - 4) alle ore 9.45 del primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno
successivo al rintraccio, se avvenuto nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'udienza si terrà presso il Tribunale di Trento, Largo Pigarelli, aula dibattimento penale,
piano terra;
- d) qualora non compaia/compaiano e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420 *ter*
c.p.p., si procederà in sua/loro assenza e sarà/saranno rappresentati_ in udienza dal difensore.

Trento, ___/___/____

Il Presidente

I Giudici

2. Provvedimento di revoca della sentenza emessa ex art. 420 quater c.p.p..

- In ordine al secondo punto vengono espresse talune indicazioni riassuntive di massima, come segue. Si propone di effettuare ogni volta che vi è a seguito di ritraccio la notifica della sentenza ex 420 quater c.p.p. all'interessato, la revoca della sentenza stessa con provvedimento formale fuori udienza (cfr. modello che segue), per rispettare alla lettera il disposto ex art. 420 sexies c.p.p.

Si propone il seguente modello di provvedimento al riguardo:

TRIBUNALE DI TRENTO.

-sezione unica penale -

RG Trib. _____

R.G.N.R. _____

La giudice

visto il verbale di rintraccio di _____, con cui si dà atto che il predetto imputato è stato individuato in data _____ e si è provveduto ad effettuare le notifiche personali previste per legge;

visto l'art. 420 sexies, comma 4 c.p.p.,

dispone la revoca della sentenza Trib. Trento n. _____ del _____

avvisa il PM, il difensore e la persona offesa che l'udienza è fissata per il giorno _____ ore 9,45 presso il Tribunale di Trento, Largo Pigarelli n. 2 Trento, aula del dibattimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Trento,

Il Giudice

3. Indicazioni in termini di prescrizione del reato e leggi succedutesi nel tempo .

La disciplina della prescrizione del reato è stata incisivamente modificata dai seguenti provvedimenti:

- 1) L. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), in vigore dal 8/12/2005
- 2) L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), in vigore dal 03/08/2017
- 3) L. 3 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti o c.d. riforma Bonafede) con effetti dal 1° gennaio 2020
- 4) L. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. delega Cartabia), in vigore dal 19 ottobre 2021

SI RAMMENTANO LE SEGUENTI MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA LEGGE N. 251/2005:

- a) Quanto al termine di decorrenza della prescrizione (dies a quo) ex art. 158 c.p.:

- per effetto della legge n. 3/2019 e con decorrenza dal 01/01/2020, per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione (e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinati dal vincolo della continuazione, secondo la regola che era stata introdotta dalla legge n. 251/2005).
- per effetto della legge n. 103/2017 e con decorrenza dal 03/08/2017, in caso di reati commessi nei confronti di vittime vulnerabili minori di età (ossia i reati elencati dall'art. 392, c. 1 bis c.p.p.), il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente e in tal caso il termine decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

b) Quanto al tempo necessario a prescrivere sono stati aggiunti all'elenco dei reati per cui i termini di prescrizione sono raddoppiati, contenuto all'art. 157 c.p.:

- dal 26/07/2008 il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro (art. 589, c. 2 c.p.) e l'omicidio colposo plurimo (art. 589, c. 3);
- dal 23/10/2012 il reato ex art. 572, i delitti contro la libertà individuale (artt. 600-604 c.p.) e i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis (fatto di minore gravità) ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater (fatti di minore gravità);
- dal 29/05/2015 i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis (artt. 452 bis-452 terdecies); dal 2018 anche l'art. 452 quaterdecies;
- dal 02/08/2016 il reato di cui all'art. 375, c. 3 (frode processuale e depistaggio aggravata).

c) Quanto alla sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.)

- l'art. 45, c. 1 D.P.R. n. 380/2001 per i reati edilizi, da cui è ricavabile che mentre la sospensione del processo prevista nel caso di presentazione della istanza di accertamento di conformità deve essere considerata ai fini del computo della prescrizione del reato edilizio, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell'imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 26 DRP cit., opera la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159, c. 1 n. 3 (cfr. Cass. SU n. 15427/2016).

- **Riforma Bonafede (L. n. 3/2019, con effetto dal 1° gennaio 2020)**

Ha abrogato le due ipotesi di sospensione della prescrizione introdotte dalla Riforma Orlando di cui ai commi 2 e 3 art. 159 c.p., prevedendo che **il corso della prescrizione rimane sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado – sia di condanna che assoluzione – o del decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.**

Tale innovazione, unitamente alla abrogazione del c. 1 dell'art. 160 c.p. che prevedeva l'interruzione della prescrizione dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna,

comporta di fatto il **blocco della prescrizione dal giorno della sentenza di primo grado o di emissione del decreto penale di condanna**, sicché per tutti i fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 la prescrizione del reato non può verificarsi in grado di appello e nel giudizio di Cassazione¹.

- **Legge n. 134/2021 (con effetto dal 19 ottobre 2021)**

Conferma la regola prevista dalla Riforma Bonafede, secondo cui **il corso della prescrizione del reato cessa, cioè si blocca, con la sentenza di primo grado sia in caso di assoluzione che di condanna** (abroga i novellati c. 2 e 4 art. 159 e introduce l'art. 161 bis c.p. rubricato "cessazione del corso della prescrizione"), chiarendo che la condanna di primo grado determina non tanto una sospensione della prescrizione, quanto una cessazione definitiva del corso della prescrizione². Più che una causa di sospensione si tratta, secondo molti commentatori, dell'inserimento di un dies ad quem della prescrizione.

Viene contestualmente introdotta un'ipotesi di **c.d. prescrizione processuale** con l'art. 344 bis c.p.p., a mente del quale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono **causa di improcedibilità dell'azione penale**; tali termini sono prorogabili per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità in ipotesi tassative e decorrono dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

A norma dell' art. 2 della L. 134/2021, l'art. 344 bis si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Per tali procedimenti nei quali, alla data del 19 ottobre 2021, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. decorrono dal 19 ottobre 2021. Se l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

c) Quanto **all'interruzione della prescrizione**, sono state inserite nuove cause di interruzione nella formulazione originaria dell'art. 160 c.p.:

- l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero (l. n. 103/2017, per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017);
- la citazione a giudizio disposta dalla p.g. e il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace per i reati attribuiti al giudice di pace (art. 61 D. Lgs. n. 274/2000);

¹ Il Lodo Conte bis ha cercato di dare un correttivo alla riforma prevedendo un trattamento diversificato nell'applicazione della prescrizione per gli imputati che vengono assolti o condannati nel primo grado di giudizio. La disciplina modificata dispone la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della stessa per poi riprendere il suo corso, con computo dei periodi di sospensione nel caso in cui la sentenza di appello dovesse prosciogliere l'imputato o annullare la pronuncia di condanna nella parte che riguarda l'accertamento della responsabilità o dichiarasse la nullità secondo quanto previsto dall'art. 604, commi 1, 4 e 5 bis c.p.p. Il blocco definitivo della prescrizione diviene effettivo solo nel caso di due condanne in primo grado e in appello).

² Secondo lo stesso art. 161 bis c.p., nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento;

- il verbale di constatazione o o l'atto di accertamento delle violazioni relative ai delitti in materia di imposte sui redditi e Iva (art. 17 d.lgs. n. 74/2000);
- il decreto di condanna (l. n. 134/2021 per i fatti commessi dal 19 ottobre 2021)

La L. 103/2017 (dal 3 agosto 2017) prevede all'art. 161 c.p. che l'interruzione ha effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato.

→ LIMITE TEMPORALE INVALICABILE IN PRESENZA DI PIU' ATTI INTERRUTTIVI

ossia l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento:

- a. di più di $\frac{1}{4}$ del tempo necessario a prescrivere
- b. della $\frac{1}{2}$ nei casi di recidiva ex art. 99, c. 2 (recidiva aggravata: specifica, infraquinquennale, c.d. vera);
- c. di $\frac{2}{3}$ nei casi di recidiva ex art. 9, c. 4 (recidiva reiterata);
- d. del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale;
- e. della $\frac{1}{2}$ nei casi dei reati ex artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 640-bis c.p. per effetto della Riforma Orlando (per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017).

Il limite non si applica ai delitti di cui all'art. 51, c. 3 bis e 3 quater c.p.p., in relazione ai quali l'interruzione comporta il decorso di un nuovo termine prescrizione senza alcun limite temporale

Schema riepilogativo

In sintesi, potrebbe profilarsi ai fini applicativi il seguente schema (sempre che non sia stata dichiarata la sospensione del processo ai sensi della L. n. 67/2014):

I. FATTO COMMESSO NEL PERIODO DAL 8/12/2005 (entrata in vigore della L. ex Cirielli) FINO AL 02/08/2017:

- 1) Termine ordinario minimo per i delitti: 6 anni
- 2) In caso di interruzione:
 - a) 7 anni e mezzo (termine ordinario 6 anni + $\frac{1}{4}$);
 - b) in caso di recidiva aggravata ex art. 99 co. 2 c.p., 9 anni (termine ordinario di 6 anni più la metà);
 - c) in caso di recidiva reiterata, 10 anni (termine ordinario 6 anni + due terzi);
 - d) in caso di delinquente abituale, professionale ex art. 102 c.p., 12 anni (termine ordinario moltiplicato per due);
- 3) il termine ordinario di prescrizione è raddoppiato (+ termini massimi di prolungamento in caso di interruzione di cui sopra sub lett. b-d) per i reati ex artt. 449, 589, c. 2 e c. 3 (per i fatti commessi dal 26/07/2008), e anche per i reati art. 572 e 600-604c.p., 609bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo fatti di minore gravità (se i fatti sono commessi dopo il 23/10/2012), i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis (per i fatti commessi dal 29/05/2015) e reato ex art. 375, c. 3 (per i fatti commessi dal 02/08/2016) e per i reati ex artt. 51, c. 3 bis e 3 quater c.p.p. (in questo caso senza limite temporale per effetto dell'interruzione)

- 4) in caso di reato continuato, il termine decorre dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati avvinti dal vincolo della continuazione;
- 5) Il termine della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

II. FATTO COMMESSO NEL PERIODO DAL 03/08/2017 (entrata in vigore della Riforma Orlando ex L. n. 103/20017) **FINO AL 31/12/2019:**

- 1) valgono regole sub nn. 1, 2, 3, 4, 5 del punto I;
- 2) in caso di reati commessi nei confronti di vittime vulnerabili minori di età il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente;
- 3) la sospensione opera solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, l'interruzione opera per tutti coloro che hanno commesso il fatto;
- 4) sospensione della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo, comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi (prolungabile ove si verificasse un'ulteriore causa di sospensione ex c. 1 art. 159 c.p. per il periodo corrispondente).

III. FATTO COMMESSO NEL PERIODO DAL 01/01/2020 (entrata in vigore della Riforma Bonafede ex L. n. 3/2019) **FINO AL 18/10/2021:**

- 1) valgono regole sub nn. 1, 2, 3 del punto I;
- 2) valgono le regole sub nn. 2, 3 del punto II;
- 3) sospensione ex lege del corso della prescrizione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020;
- 4) per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione;
- 5) il corso della prescrizione rimane sospeso (*sine die*) dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che assoluzione) o del decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale (perciò i termini di prescrizione possono maturare solo prima della sentenza di primo grado);
- 6) la sentenza di condanna o il decreto di condanna non interrompono più la prescrizione;
- 7) per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 (salvo i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni ovvero la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno (art. 344 bis c.p.p.), entrambi decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 att. c.p.p.;

IV. FATTO COMMESSO DAL 19/10/2021 (entrata in vigore della L. n. 13/2021)

- 1) valgono regole sub nn. 1, 2, 3 del punto I;
- 2) valgono le regole sub nn. 2, 3 del punto II;
- 3) valgono le regole sub nn. 4, 7 del punto III;
- 4) il corso della prescrizione del reato cessa con la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna (dopo tale sentenza il reato diviene imprescrittibile); ma nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a

una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento;

- 5) se l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

4. Tematica della videoregistrazione obbligatoria per legge dal 1 luglio 2023.

Per quanto attiene le videoregistrazioni delle istruttorie dibattimentali che secondo l'art. 94 del decreto attuativo della riforma dovrebbero essere obbligatorie a partire dal 01.07 si osserva quanto segue.

Al momento non siamo in grado di effettuare le registrazioni, sia perché manca la strumentazione necessaria (i computer sono arrivati, ma le telecamere che devono essere acquistate dalla regione non sono ancora disponibili), sia perché non sono stati chiariti tutta una serie di aspetti tecnici da parte del Ministero sulle modalità con cui devono essere effettuate le registrazioni e nemmeno è stata predisposta una formazione per noi e/o il personale amministrativo.


Si è pertanto valutato che dovremmo dare atto nel corso delle nostre udienze - laddove sia necessario sentire testimoni, periti, consulenti o parti - che non è possibile effettuare la videoregistrazione in ragione della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, come indicato dall'art. 30, comma 1 lett. i del d.lgs 150/22 che ha modificato l'art. 510 c.p.p.

Nel corso della riunione si apprende con sollievo che è arrivata la strumentazione necessaria alla videoregistrazione in questi ultimi giorni.


La riunione è chiusa alle ore .

Il presente verbale sarà trasmesso al Presidente del Tribunale e comunicato ai componenti dell'Ufficio partecipanti alla riunione, nonché alla Cancelleria del medesimo Ufficio e

Trento, il 11 settembre 2023


Il Presidente del Tribunale

I Giudici della Sezione del dibattimento e della Sezione Gip/Gup, la MOT e l'addetta all'ufficio del processo


Roberto Pelleri
Giovanni Marenco
Mons. Pamburghini
Alessandro Schiavo
Cristina Morsini